



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

23 dicembre 2019

N° **57 / CD**

OGGETTO:

Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica", Il Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela – Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/2006.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **dicembre**, alle ore 13,00, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Francesco Restuccia, con l'intervento dei Signori:

Avv. Chiara Sterrantino - Componente

Arch. Sergio Gruttadauria - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

O M I S S I S

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO:

CHE con provvedimento in data 11 aprile 2014 questo Consorzio – a seguito di gara pubblica di rilevanza comunitaria – aggiudicava all'Associazione Temporanea di Imprese composta dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a. (di seguito per brevità Condotte) nella qualità di capogruppo mandataria e Cosedil s.p.a., nella qualità di mandante, i lavori di esecuzione delle opere e le forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica", Il Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela, per un importo al netto del ribasso d'asta di euro 215.660.900,97, comprensivo degli oneri della sicurezza per un importo di euro 7.826.110,67.

CHE in data 4/6/2014 i lavori venivano formalmente consegnati in via d'urgenza.

CHE in data 17/4/2014 veniva stipulato il contratto di appalto.

CHE, per l'esecuzione unitaria dei lavori, le imprese come sopra riunite in Associazione Temporanea costituivano, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010, la società consortile operativa CO.SI.GE. s.c.a r.l. (di seguito per brevità Cosige).

CHE per effetto di una serie di circostanze impeditive, rallentamenti, sospensioni, maggiori oneri sostenuti e altre contestazioni emerse nel corso dei lavori, l'A.T.I. appaltatrice iscriveva nel registro di contabilità dell'appalto, sino allo stato di avanzamento lavori (SAL) n° 6, concernente i lavori eseguiti a tutto il 9/4/2016, n° 56 riserve (delle quali la n° 34 è stata rinunciata) per un importo complessivo delle richieste economiche pari ad euro 157.372.927,88.

CHE in dipendenza di tali richieste venivano, dalle parti, esperiti numerosi di componimento, sia in sede stragiudiziale – accordi bonari transattivi ex art. 240 D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 239 D. Lgs. 163/2006 – sia in sede giudiziale con l'instaurazione di giudizio civile teso al riconoscimento giudiziale della fondatezza delle richieste formulate dall'A.T.I. appaltatrice.

CHE, nelle more delle trattative, in data 8/1/2018 l'Impresa mandataria Condotte presentava al Tribunale di Roma istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis della legge fallimentare.

CHE l'impresa mandataria Condotte manifestava la propria indisponibilità a proseguire nell'esecuzione dell'appalto e concordava con la mandante Cosedil il recesso dall'Associazione Temporanea e la prosecuzione dell'appalto da parte della sola Impresa Cosedil, in possesso dei necessari requisiti.

CHE, pertanto, le imprese costituenti l'Associazione Temporanea, in data 11/6/2018, sottoscrivevano una scrittura privata disciplinante il recesso di Condotte dall'ATI e la prosecuzione dell'appalto da parte della sola mandante Cosedil; scrittura rimasta tuttavia priva di efficacia.

CHE, anche in conseguenza di tale accordo, la società consortile operativa Cosige, costituita per l'esecuzione unitaria dell'appalto, ha unilateralmente interrotto ogni attività presso il cantiere e ha presentato anch'essa domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo davanti al Tribunale di Roma.

CHE la Cosedil, al fine di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento, con propria nota 22/6/2018 n° 390/18, comunicava di voler proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali

nell'ambito della quota di sua competenza ed ha pertanto sostituito Cosige nella gestione del cantiere; con ciò comportando l'interruzione dell'avviato procedimento di risoluzione per inadempimento.

CHE venivano intanto avviate trattative, tra le imprese Associate, al fine di individuare una soluzione transattiva tale da soddisfare le esigenze di ciascuna delle parti e la tutela dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'opera pubblica, con importanti ricadute occupazionali e d'indotto per l'intero territorio, a seguito delle quali le imprese associate sottoscrivevano, in data 25 ottobre 2018, scrittura privata tendente al recesso di Condotte dalla compagine dell'A.T.I. appaltatrice; scrittura privata – che prevedeva fra l'altro la gestione esclusiva da parte della Cosedil delle riserve oggetto di contenzioso – la cui efficacia veniva subordinata all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e che veniva, inoltre sottoscritta anche dal CAS al solo fine di prendere atto del subentro di Cosedil nell'esecuzione dell'appalto, da formalizzare mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto.

CHE la Direzione Generale del MISE autorizzava formalmente – e rendeva pertanto efficace – la scrittura privata di recesso 25/10/2018.

CHE il C.A.S. e Cosedil pervenivano, dunque, alle intese transattive consacrate nell'atto sottoscritto in forza della deliberazione 18/1/2019 n° 3/CD, in relazione alle quali è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 239 del D. Lgs. 163/2006.

CHE Emilia Romagna Factor S.p.A. (Emil-Ro), con sede in Bologna, nell'ambito di due diversi rapporti di factoring con le società originariamente appaltatrici (Mandataria e Mandante) risulta cessionaria: da parte della cedente Condotte [in virtù di cessione di crediti con atto notaio Carlo Federico Tuccari in Roma, Rep. 85154 del 23 aprile 2015], nonché, da parte della società cedente Cosedil [come da cessione di crediti con atto notaio Paolo Di Giorgi in Catania Rep. 47144 del 24 aprile 2015], di tutti i crediti che sarebbero sorti o sorgeranno, verso il Consorzio per le Autostrade Siciliane, rinvenienti dall'originario Contratto di Appalto.

CHE nel corso dei lavori il CAS ha proceduto, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, a pagare direttamente i subappaltatori della società consortile operativa Cosige con le somme derivanti dal 12° SAL, che costituivano oggetto di cessioni di credito fra Condotte ed Emil-Ro e fra Cosedil ed Emil-Ro, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma, D. Lgs. n. 163/06, in forza del quale: *“In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”*.

CHE per effetto di tale pagamento, del quale Emil-Ro e Cosedil hanno contestato la legittimità, sono insorti fra le parti e risultano attualmente pendenti i seguenti procedimenti giudiziari:

- a) Tribunale civile di Palermo – R.G. n° 13703/2017, sez. V, G.I. dott.ssa R. Monfredi, nel quale è intervenuta Emilia Romagna Factoring S.p.A. [il giudizio risulta rinviato all'udienza 13 gennaio 2020, per consentire l'esperimento di trattative transattive];
- b) Tribunale civile di Messina – R.G. n. 3987/18 [procedimento monitorio conclusosi con dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Messina];
- c) Tribunale civile di Milano – R.G. n. 317/2019 [procedimento monitorio, nel quale è stata concessa provvisoria esecuzione dal Tribunale e per la quale Cosedil, con nota del 31 ottobre 2019, ha proposto dilazione di pagamento, da ritenersi assorbita e superata dalle pattuizioni contenute nell'accordo transattivo oggetto del presente atto].

CHE Emil-Ro, alla data del 30 settembre 2019, vanta un credito nei confronti di Cosedil, a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, della somma di euro 2.031.274,16; nonché nei confronti di Condotte, alla data di ammissione alla Amministrazione Straordinaria della stessa, della somma di euro 4.560.859,00.

CHE Emil-Ro, in forza delle Cessioni di Credito, ritiene di essere creditrice nei confronti del Consorzio della somma pari ad euro 8.681.880,73, relativi ai SS.AA.I.L. nn° 5/A, 6/A, 12/A e 12/B, [giudizio presso il Tribunale di Messina], oltre alle ragioni di credito derivanti dalle riserve [atto di intervento nel giudizio pendente presso il Tribunale di Palermo].

RITENUTO CHE:

- in considerazione del reciproco rischio di soccombenza nei giudizi sopra indicati, rischio che è connaturato alle complesse vicende processuali, tenuto conto che trattasi di fattispecie complesse, in cui si tratta di giudicare della condotta negoziale di più soggetti, in un intreccio di responsabilità, dirette, solidali e/o sussidiarie, non sempre di agevole lettura, anche a causa del non sempre perspicuo dato normativo, viepiù in considerazione della successione nel tempo di norme (D. Lgs. n° 163/06 e D. Lgs. n° 50/16), sicché lo scrutinio delle relative domande giudiziali non si presenta di pronta e facile spedizione;

- la perdurante pendenza delle sopradette liti potrebbe, altresì, arrecare nocimento al superiore interesse pubblico alla prosecuzione dell'appalto nel rispetto del cronoprogramma allegato all'atto aggiuntivo del 18/2/2019, con conseguente perdita del finanziamento comunitario;

- la proposta transattiva allegata alla presente proposta prevede, a carico del CAS, il pagamento di un importo di euro 620.000,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa azionata, o azionabile, dalla Emil-Ro, allo stato indicata in euro 8.681.870,73 nel giudizio definito dal Tribunale di Messina con la citata sentenza del 1° ottobre 2019, al lordo della quota riferibile al debito della Cosedil S.p.A. L'ulteriore importo, infatti, è previsto che vada a deconto del credito della Cosedil verso il Cas in forza dell'accordo transattivo di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n° 3/CD del 18/1/2019 ed a saldo dei SS.AA.I.L. nn° 5/A e 6/A. Nel dettaglio:

a) la EmilRo rinuncia in parte al proprio credito vantato verso il CAS, che si riduce da 8.681.870,73 a 4.837.203,48 euro;

b) di tale importo, 2.731.274,16 euro sono pagati da Cosedil, attingendo al maggior credito di cui è titolare in forza della transazione del gennaio 2019;

c) della differenza (2.105.929,32 euro), 1.485.929,32 euro sono imputati al saldo dei SS.AA.I.L. nn° 5/A e 6/A e il resto (620.000,00 euro) è l'importo che CAS riconosce a titolo transattivo onde porre fine alle controversie.

VISTO il parere reso nel merito dall'Avv. Riccardo Rotigliano, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO opportuno e necessario autorizzare il Dirigente Generale alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo in nome e per conto di questo Consorzio.

Tanto premesso e

VISTA la vigente Convenzione 27/11/2000 intercorrente tra ANAS (oggi Ministero per le Infrastrutture) ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane,

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

si propone che il Consiglio Direttivo

d e l i b e r i

PRENDERE ATTO delle premesse contenute in parte motiva della presente proposta di deliberazione.

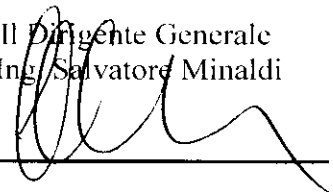
PRENDERE ATTO ed APPROVARE lo schema di Atto Transattivo allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale.

AUTORIZZARE il Dirigente Generale pro tempore pro tempore del Consorzio per le Autostrade Siciliane alla sottoscrizione dell'atto transattivo di cui all'allegato schema.

DEMANDARE alle competenze gestionali del Dirigente Generale la predisposizione ed emanazione di tutti gli atti propedeutici, prodromici e conseguenti ai fini della piena attuazione di quanto sarà convenuto tra le parti con la sottoscrizione dell'atto transattivo, ivi compresi gli atti di impegno a carico del bilancio di questo Consorzio delle somme occorrenti per la definizione degli stipulandi accordi transattivi in parola.

TRASMETTERE il presente atto al competente Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTO di condividere e far proprie le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento:

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa ad: *“Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del Lotto unico funzionale 6\7 e 8 “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica”, Il Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela – Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/2006”*, esprime parere FAVOREVOLE.

La presente deliberazione non prevede, in atto, oneri a carico del Bilancio di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

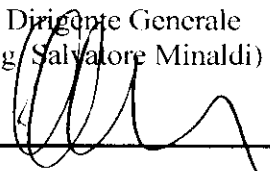
Il Responsabile
(Dott.ssa Caterina Lombardo)



Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa ad: *"Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica", Il Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/2006"*, esprime, in linea tecnica, parere FAVOREVOLE

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



VISTA la vigente Convenzione 27/1 1/2000 intercorrente tra ANAS (oggi Ministero per le Infrastrutture) ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

PRENDERE ATTO delle premesse contenute in parte motiva della superiore proposta di deliberazione.

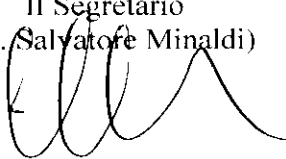
PRENDERE ATTO ed APPROVARE lo schema di Atto Transattivo allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale.

AUTORIZZARE il Dirigente Generale pro tempore del Consorzio per le Autostrade Siciliane alla sottoscrizione dell'Atto Transattivo di cui all'allegato schema.

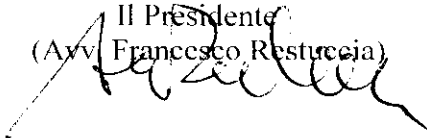
DEMANDARE alle competenze gestionali del Dirigente Generale la predisposizione ed emanazione di tutti gli atti propedeutici, prodromici e conseguenti ai fini della piena attuazione di quanto sarà convenuto tra le parti con la sottoscrizione dell'atto transattivo, ivi compresi gli atti di impegno a carico del bilancio di questo Consorzio delle somme occorrenti per la definizione degli stipulandi accordi transattivi in parola.

TRASMETTERE il presente atto al competente Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.

Il Segretario
(Ing. Salvatore Minaldi)



Il Presidente
(Avv. Francesco Restuccia)



Spett.le
CAS – Consorzio per le
Autostrade Siciliane
Contrada Scoppo
98122 Messina

Oggetto: proposta transattiva CAS/Emil-Ro/Cosedil.

In merito all'allegato testo della bozza di accordo transattivo, si fornisce il seguente parere, che segue alle numerose interlocuzioni avute in ordine al predetto argomento.

Come è noto, Emilia Romagna Factoring S.p.A. (nel prosieguo, anche "*Emil-Ro*") è cessionaria dei crediti rivenienti in favore della mandante (Cosedil S.p.A.) e dalla mandataria (Condotte S.p.A.) dell'appalto dei lotti 6, 7 e 8 dell'autostrada Siracusa - Gela (contratto repertorio CAS n. 807/2014).

Il S.A.L. 12 (12/A e 12/B), pari ad euro 7.163.931,14, non è stato pagato nelle mani della cessionaria, ma direttamente dei subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 3, ultimo periodo, d. lgs. n. 163/06.

I S.A.L. nn. 5/A e 6/A sono stati, invece, pagati solo in parte, perché una parte di essi, pari ad euro 1.485.929,50, è stata trattenuta all'appaltatore in quanto riferita ai lavori eseguiti da un subappaltatore che, a sua volta, non era stato pagato dall'appaltatore a motivo del fatto che tra quelle Parti era insorto un contenzioso, tuttora pendente. Tale circostanza era all'origine della mancata esibizione delle fatture quietanziate da parte dell'appaltatore.

In riferimento al mancato pagamento del S.A.L. nn. 12/A e 12/B, nonché di parte del S.A.L. nn. 5/A e 6/A, la Emil-Ro:

- ha ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 1446/2018) dal Tribunale di Messina, per euro **8.681.880,73**, oltre accessori che il CAS ha opposto. Di recente (sentenza n. 1968 del 16/10/18), il Tribunale di Messina ha accolto l'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa del CAS, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo;

- è intervenuta nel giudizio relativo alle riserve (Tribunale di Palermo, sez. V specializzata in materia di imprese, r.g. n. 13703/17, G.I. dott.ssa R. Monfredi), chiedendo la condanna del CAS al pagamento di euro **6.439.999,10**, oltre accessori. Tale giudizio, ormai transatto tra le Parti (CAS e Cosedil) in relazione al suo oggetto principale (riserve), pende solo in relazione a tale domanda di intervento. La prossima udienza è fissata per il **26 novembre 2019**. Emil-Ro, poi, ha ottenuto nei confronti della Cosedil un decreto ingiuntivo (Tribunale di Milano, n. 317/2019) provvisoriamente esecutivo per oltre 2 milioni di euro.

Tanto brevemente premesso, nel corso di un incontro tenutosi il 4 novembre u.s. presso la sede della Emil-Ro di Bologna, alla presenza di tutte e 3 le Parti, è emersa la possibilità di transigere le liti, col pagamento ad Emil-Ro, da parte del CAS, del saldo dei SS.AA.LL. nn. 5/A e 6/A e di un'ulteriore somma, pari a 620.000,00 euro.

In altri termini:

- 1) la parte del credito di Emil-Ro azionato contro il CAS, relativo alla quota Cosedil, pari, stando al tenore dell'atto di intervento, ad euro 1.959.318,39, oltre accessori, verrebbe interamente pagato dalla Cosedil, sia pure delegando il CAS a farlo, in ciò attingendo al credito della Cosedil ancora riveniente dalla transazione;

- 2) la parte del credito di Emil-Ro azionato contro il CAS, relativo alla quota Condotte, pari, stando al tenore dell'atto di intervento, ad euro 4.480.680,83, verrebbe solo in parte pagato alla Emil-Ro. Una quota, pari a circa 700.000,00 euro (anche in questo caso, delegando il CAS al pagamento), sarebbe versata dalla Cosedil, ed un'altra, pari a 620.000,00 euro, dal CAS. A tali importi si aggiungerebbe quello del saldo dei SS.AA.LL. nn. 5/A e 6/A, che il CAS corrisponderebbe al cessionario EmilRo. Il resto, pari ad 1.674.751,33 euro, sarebbe oggetto di rinuncia da parte della Emil-Ro.

Le quote del debito dell'appaltatore graverebbero sulle rate di cui all'art. 3, lettera d), dell'accordo transattivo stipulato fra CAS e Cosedil in data 28 gennaio 2019, con i seguenti importi e scadenze: euro

950.000,00 al 31 gennaio 2020; euro 950.000,00 al 31 marzo 2020; euro 831.274,16 al 31 maggio 2020. Si tratta di previsione già in parte prevista dalla transazione CAS/Cosedil, laddove, con riferimento al debito di Cosedil S.p.A. verso Emil-Ro (euro 1.934.261,41, oltre oneri e accessori) è indistintamente previsto (paragrafo 4) che esso sarebbe stato pagato attingendo agli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3. In ogni caso, la transazione CAS/Cosedil prevede che *“Cosedil autorizza il CAS a procedere al pagamento diretto delle predette somme al concordato preventivo di Cosige s.c. a r.l. in liquidazione, nella qualità di cessionario del credito, con le modalità che verranno successivamente indicate”*. Sotto tale punto di vista, quindi, il nuovo accordo transattivo si atteggia alla stregua di un *contrarius actus*, col quale Cosedil revoca in parte qua l'autorizzazione concessa in precedenza. Giova rilevare, al riguardo, che il CAS rimane estraneo ai rapporti tra la Cosedil S.p.A. e la Cosige S.c.r.l. ed in particolare ai debiti della prima verso la seconda, che la Cosedil S.p.A. riteneva, in parte, di estinguere attraverso la cessione di parte dei crediti rivenienti dalla transazione. Cosige S.c.r.l. potrà tutelare – o avrà già tutelato – nelle opportune sedi. Né, più in generale, la stazione appaltante è debitrice verso la società consortile. In proposito, circa la natura della società consortile costituita dalle imprese riunite in a.t.i. ex art. 93 d.P.R. n. 207/2010 (e, prima, ex art. 96 d.P.R. n. 554/1999) Cass. Civ. n. 28220/2008 ha escluso che in relazione a crediti vantati verso la società consortile possa procedersi ad esecuzione forzata nei confronti della stazione appaltante, casomai debitrice delle imprese costituenti l'a.t.i. esecutrice, a loro volta socie della consortile.

Tanto brevemente riassunto, la proposta comporterebbe per il CAS il saldo dei SS.AA.LL. nn. 5/A e 6/A e di un ulteriore importo, pari ad euro 620.000,00. Quanto al primo, esso è il corrispettivo dell'appalto, ossia dei lavori eseguiti e contabilizzati nei SS.AA.LL. nn. 5/A e 6/A, sicché non comporta maggiori oneri a carico del CAS rispetto a quelli contrattualmente assunti. Peraltro, per la ipotesi – per il vero, sin qui non verificatasi, nonostante il lungo lasso di tempo sin qui trascorso, ma che tuttavia non si può escludere – in cui il terzo subappaltatore reclamasse per sé tale importo, le conseguenze di tali iniziative non potrebbero che riverberarsi in danno dell'appaltatore (oggi Cosedil S.p.A.), che andrebbe chiamato in causa nel relativo giudizio perché tenga indenne il CAS da ogni eventuale pronuncia di condanna. Ciò, nel solco di quanto già fatto nel giudizio definito dal Tribunale di Messina (nell'ambito del quale è stata chiesta la chiamata in causa dell'appaltatore), nonché in due giudizi promossi da altrettanti subappaltatori – tra i pochi a non avere raggiunto un accordo transattivo con la Cosedil S.p.A. contenente manleva in favore del CAS – in relazione ai quali il CAS ha parimenti chiesto e ottenuto di chiamare in causa l'appaltatore per essere tenuto indenne da ogni pregiudizio. Quanto, invece, alla quota ulteriore, essa dovrebbe, per così dire, costituire il corrispettivo legato all'alea dei giudizi citati. Invero, non va taciuto che, per quanto, come si desume dalla citazione che si allega (all. 11), il CAS abbia argomenti a suffragio della propria scelta di pagare direttamente i subappaltatori, in ogni caso, un diverso avviso del Giudice – pure astrattamente possibile, stante la complessità della vicenda, sia in fatto, sia in diritto – costringerebbe il CAS a ripetere i pagamenti effettuati sin qui in relazione al SAL n. 12 (12/A e 12/B), pari ad euro 7.163.931,14 (sia pure al lordo della quota imputabile alla Cosedil per la quale Emil-Ro è già munita di titolo esecutivo), direttamente nelle mani della Emil-Ro, con una conseguente duplicazione di costi. Duplicazione cui si sarebbe costretti anche se venisse accolta la domanda della Emil-Ro spiegata nel giudizio palermitano, limitata, allo stato, a soli euro 6.439.999,10 (anche qui, al lordo della quota Cosedil), ma che potenzialmente potrebbe essere estesa all'intero importo della transazione CAS / Cosedil.

In definitiva, se CAS accede alla proposta transattiva, nei termini sopra riassunti, elimina il rischio di soccombenza nei 2 giudizi citati (quello messinese: per il caso che venisse riproposto dinanzi al Tribunale delle Imprese di Palermo), dal momento che l'accordo prevede la più ampia liberatoria della Emil-Ro in favore del CAS, sia in relazione ai pagamenti sin qui fatti, sia in relazione a quelli che in futuro potranno essere fatti all'appaltatore in virtù del contratto di appalto. Poiché il titolo in base al quale Emil-Ro ha agito nei 2 giudizi ha natura diversa – in un caso, quello del giudizio presso il Tribunale di Palermo, assume di essere cessionaria dei crediti rivenienti dalle riserve, nell'altro, invece, agisce in relazione al pagamento diretto ai subappaltatori del SAL 12 –, i relativi *petita*, salva ed impregiudicata la possibilità che la domanda di intervento – anche con un nuovo giudizio – sia estesa, anche mercé un'autonoma iniziativa, all'importo dell'intero accordo transattivo, ascendono ad oltre 15 milioni di euro.

In ordine alle modalità di pagamento, nella proposta non è prevista una clausola risolutiva espressa per il caso di ritardo da parte del CAS nel pagamento delle singole rate, ma è, tuttavia, prevista la decadenza del beneficio del termine (art. 7.3) nel solo caso in cui il ritardo del pagamento di una singola rate superi i 15 giorni. E solo se esso superi i 30 giorni è previsto che Emil-Ro possa chiedere la risoluzione per inadempimento. In altri termini, il decorso infruttuoso del termine di 30 giorni successivo alla scadenza del termine per il pagamento della singola rata non costituisce *ex se* causa di risoluzione del contratto di transazione (che, si badi, non ha efficacia novativa, sicché la sua risoluzione farebbe rivivere le rispettive pretese oggetto di reciproca rinuncia), ma costituirebbe grave inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c., da fare valere in un eventuale giudizio *ex art.* 1453 c.c. (un giudizio promosso dalla Emil-Ro per fare dichiarare risolto il contratto di transazione).

Rientra, infine, nell'ambito della discrezionalità amministrativa che connota la condotta degli organi di amministrazione attiva, tenuto conto del rilievo, dell'attualità e della cogenza dell'interesse pubblico affidato alle cure dell'ente, ogni determinazione in relazione alla adesione alla proposta transattiva di cui all'allegata bozza. Lo scrivente, per quanto di sua competenza, rileva che la proposta, nel suo complesso, comporta per il CAS l'assunzione di un obbligo ulteriore rispetto a quelli contrattuali - pari ad euro 620.000,00 - che non appare incongruo, tenuto conto che, a fronte di ciò, Emil-Ro, oltre a rinunciare al maggior credito di euro 1.674.751,33, rinunciarebbe altresì, a coltivare i due ripetuti giudizi, nonché le relative domande, di importo complessivo largamente superiore. Giudizi che, non nuoce ribadirlo, allo stato - vieppiù in considerazione del fatto che nel loro corso non sono stati ancora adottati provvedimenti, anche interinali, che confermino o smentiscano le rispettive tesi in ordine all'esatta portata della cessione (se, cioè, relativa anche alle riserve) e alla correttezza del pagamento diretto sul SAL 12 operato dal CAS ai sensi dell'art. 118, comma 3, d. lgs. n. 163/06 - sono dell'esito non agevolmente prevedibile, siccome affidati alla risoluzione, in punto di diritto, di questioni di non immediata spedizione, quali, a titolo di esempio, l'individuazione della normativa applicabile *ratione temporis* (il riferimento è all'applicabilità anche all'appalto di che trattasi della novella, in tutto o in parte, di cui all'art. 105, co. 13, d. lgs. n. 50/16, che contiene significative innovazioni rispetto alla disciplina del precedente art. 118, co. 3, d. lgs. n. 163/06).

Per le considerazioni che precedono, quindi, non è dubbio che la transazione abbia il pregio, riguardato dal punto di vista della stazione appaltante, di porre fine alle liti già in corso dall'esito non agevolmente prevedibile e potenzialmente ben più pregiudizievole per l'Ente di quanto non sia il pagamento della somma di euro 620.000,00, oltretutto prevenendone di nuove (ad esempio, con riferimento alla possibilità che Emil-Ro estenda la propria domanda all'intero importo della transazione).

Nella determinazione da assumere circa l'adesione all'allegata proposta, ci si dovrà attenere alle coordinate ben riassunte dalla Corte dei Conti, sezione controllo Piemonte, con Delibera n. 344/2013/SRCPIE/PAR: *"i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa; - la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali; - ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice*



conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite; - la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.); - requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico; - inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. **Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;** - quanto ai termini (soggetto e oggetto) del contratto di transazione va ancora rammentato che i soggetti devono essere dotati non solo di capacità giuridica ma devono avere anche la legittimazione intesa come potere di agire in ordine ai

rapporti sui quali incide la transazione. Sotto questo profilo vengono in rilievo per gli enti pubblici le procedure che prevedono le modalità di formazione ed espressione della volontà amministrativa".

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

Palermo, 19 dicembre 2019.

Distinti Saluti.

Avv. Riccardo Rotigliano

TRANSAZIONE

Tra:

- 1) **C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane**, con sede in Messina, c.da Scoppo, c.f. e p.i. n. 01962420830, in persona del direttore generale pro tempore, ing. Salvatore Minaldi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera del consiglio direttivo n. ... del ...;
- 2) **Cosedil S.p.A.**, con sede in Roma, piazza della Marina n. 1, c.f.e p.i. n. 00512340878, in persona del Presidente e legale rappresentante Geom. Andrea Vecchio, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale;
- 3) **Emilia Romagna Factor S.p.A.**, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, c.f. e p.i. n. 02231420361, in persona del legale rappresentante, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale.

Le Parti, come sopra rappresentate,

PREMESSO

che:

- all'esito di gara comunitaria, il C.A.S. - Consorzio per le Autostrade Siciliane (nel prosieguo, anche "CAS"), con provvedimento in data 11 aprile 2014, ha aggiudicato, con atto Rep. C.A.S. n. 807 del 2014, all'associazione temporanea di imprese composta dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (di seguito, per brevità, "Condotte"), nella qualità di capogruppo mandataria, e Cosedil S.p.A. (di seguito, per brevità, "Cosedil"), nella qualità di mandante, i lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" Il Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela, per un importo al netto del ribasso d'asta di euro 215.660.900,97, comprensivo degli oneri della sicurezza per l'importo di euro 7.826.110,67 (di seguito, il "Contratto di Appalto");
- i relativi lavori sono stati formalmente consegnati in via d'urgenza in data 4 giugno 2014;
- il contratto di appalto è stato quindi stipulato in data 17 luglio 2014;
- per l'esecuzione unitaria dei lavori le imprese facenti parte dell'associazione

temporanea aggiudicataria dell'appalto hanno costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010, la società consortile operativa CO.SI.GE. s.c. a r.l. (di seguito, per brevità, "Cosige");

- Emil-Ro, nell'ambito di due diversi rapporti di factoring con le società originariamente appaltatrici (Mandataria e Mandante) è attualmente cessionaria, da parte della cedente Condotte - in virtù di cessione di crediti con atto notaio Carlo Federico Tuccari in Roma, Rep. 85154 del 23 aprile 2015, notificata nei modi di Legge – nonché, da parte della società cedente Cosedil - come da cessione di crediti con atto notaio Paolo Di Giorgi in Catania Rep. 47144 del 24 aprile 2015, notificata nei modi di Legge - di tutti i crediti sorti o che sorgeranno, verso il Consorzio per le Autostrade Siciliane, rinvenienti dal Contratto di Appalto (di seguito, le "Cessioni di Credito");

- nel corso dei lavori il CAS ha proceduto, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006, a pagare direttamente i subappaltatori della società consortile operativa Cosige con le somme derivanti dal 12° SAL, che costituivano oggetto di cessioni di credito fra Condotte ed Emil-Ro e fra Cosedil ed Emil-Ro;

- per effetto di tale pagamento, del quale Emil-Ro e Cosedil hanno contestato la legittimità, sono insorti fra le parti e risultano attualmente pendenti i seguenti giudizi, i cui contenuti verranno di seguito illustrati:

A. Tribunale civile di Palermo – R.G. n. 13703/2017, sez. V, G.I. dott.ssa R. Monfredi

- per effetto di una serie di circostanze impeditive, rallentamenti, sospensioni, maggiori oneri sostenuti e altre contestazioni emerse nel corso dei lavori l'A.T.I. appaltatrice ha iscritto nel registro di contabilità dell'appalto, sino allo stato di avanzamento lavori (SAL) n. 6, concernente i lavori eseguiti a tutto il 9 aprile 2016, n. 56 riserve (delle quali la n. 34 è stata rinunciata) per un importo complessivo delle richieste economiche pari ad euro 157.372.927,88;

- a fronte del mancato raggiungimento dell'accordo bonario in relazione alle predette riserve, l'A.T.I. appaltatrice ha avviato, in data 25 luglio 2017, un giudizio civile davanti al competente Tribunale di Palermo (r.g. n. 13703/2017, sez. V, G.I. dott.ssa R. Monfredi) per il riconoscimento in sede giudiziale della fondatezza delle n. 56 riserve già esaminate dalla Commissione di accordo bonario e la conseguente condanna del

Consorzio appaltante all'integrale pagamento delle somme ivi reclamate, nel frattempo aggiornate all'importo di euro 197.062.659,42:

- avverso la predetta domanda giudiziale, contenuta nell'atto di citazione notificato il 25 luglio 2017, il Cas si è costituito con comparsa, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve: in via cautelativa, e per l'ipotesi in cui all'esito del giudizio il Cas venisse condannato al risarcimento di maggiori oneri e danni riferibili a carenze del progettista o della direzione dei lavori, il Cas ha, altresì, chiamato in garanzia la società Technital S.p.A. che ha curato la redazione del progetto appaltato;

- la Technital S.p.A. si è costituita in giudizio e ha chiamato in causa a sua volta la Compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A.;

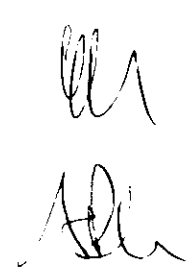
- nelle more, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2018, l'Impresa Condotte, mandataria del raggruppamento affidatario dell'appalto, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d. lgs. n. 270/99 e d. lgs. n. 347/03;

- nel predetto giudizio si è quindi costituita anche la Cosedil in proprio, nella sua qualità di impresa mandante subentrata nell'esecuzione dell'appalto a seguito del recesso volontario operato dalla Condotte e autorizzato dal CAS con deliberazione del Consiglio direttivo n. 57/CD/2018 dell'8/11/18, nonché titolare delle ragioni creditorie oggetto di lite, giusta convenzione con Condotte del 25 ottobre 2018, acquisita agli atti del Ministero dello Sviluppo Economico in data 27/11/18 (prot. n. 0404996), della quale lo stesso Ministero ha autorizzato il perfezionamento;

- giusta convenzione del 5 ottobre 2018, il CAS ha incaricato una commissione tecnica di effettuare un aggiornamento del parere già espresso dalla commissione di accordo bonario, integrandolo con le voci non esaminate dalla predetta commissione e facendosi, altresì, carico di esaminare tutte le altre riserve iscritte sino al 12° s.a.l.;

- anche alla luce di tale parere sono quindi riprese le trattative con la Cosedil, nelle more subentrata come detto nella gestione delle riserve;

- giusta deliberazione del C.D. n. 3/CD del 18/1/19, il CAS e la Cosedil, hanno, infine, sottoscritto un accordo transattivo, per effetto del quale la lite di cui sopra (Tribunale di Palermo, r.g. n. 13703/17) è stata da quelle Parti definita mercé il pagamento, a saldo e stralcio, ed anche con riferimento ad ogni altra pretesa



riveniente dall'appalto per fatti sino ad allora occorsi, di un importo pari ad euro 18.900.000,00, secondo tempi e modi ivi meglio descritti;

- quanto alle rivendicazioni della Emil-Ro, nel citato atto transattivo è previsto che *"Nel Caso in cui il CAS sia tenuto a versare in favore della Emilia Romagna Factoring S.p.A. in virtù di provvedimento giudiziale esecutivo somme derivanti dalla cessione di credito stipulata fra la stessa società Emilia Romagna Factoring e la Cosedil, tali somme verranno detratte dall'importo di cui ai superiori punti 2 e 3 in misura non superiore al debito di Cosedil, corrispondente alle anticipazioni effettivamente erogate in favore di Cosedil da Emilia Romagna Factoring S.p.A., pari ad euro 1.934.261,41, e agli oneri accessori strettamente pertinenti a tali anticipazioni, quantificati, come da estratto contabile alla data del 31.12.2018, in euro 1.986.434,81. La presente clausola si intenderà definitivamente risolta e priva di efficacia in Caso di ricezione, da parte del CAS, di opportuni atti con i quali Emilia Romagna Factoring S.p.A. dichiara l'intervenuta definizione del debito di Cosedil sopra descritto, con ciò dichiarando, altresì, di nulla avere a pretendere verso il CAS in relazione alla posizione debitoria della Cosedil S.p.A."*;

- nel citato giudizio è altresì intervenuta la Emil-Ro, cessionaria dei crediti maturati dalla Condotte e dalla Cosedil in virtù delle Cessioni di Credito, ritualmente notificate al Cas, nei modi e nei termini di cui all'art. 117 d. lgs. n. 163/06, chiedendo al Tribunale – previo accertamento che l'oggetto delle cessioni ricomprende non solo i crediti relativi al corrispettivo contrattuale, ma anche (ciò che il Cas e la Cosedil negano) quelli (come le "riserve") dovuti ad altro titolo, avente, comunque, la propria scaturigine nel contratto di appalto *de quo* – la condanna del CAS al pagamento di un importo complessivo pari ad € 6.439.999,10, in tesi costituente parte del maggior (o pari) credito che, in base alle domande proposte, l'ATI appaltatrice ha maturato nei confronti del C.A.S. a titolo di "riserve";

- così facendo, Emil-Ro ha limitato la propria domanda, in tesi proponibile per l'intero importo del credito azionato in giudizio dalla Condotte, al solo importo del credito dalla stessa maturato verso Condotte e Cosedil alla data del 31 luglio 2018;

- all'udienza del 6 maggio 2019 i difensori delle parti, dando atto della già avvenuta transazione tra CAS e Cosedil di cui sopra, hanno, altresì, dato atto dell'esistenza di informali interlocuzioni volte alla verifica della possibilità di transigere la lite in

relazione all'autonoma domanda svolta dalla Emil-Ro, estranea, oggettivamente e soggettivamente, all'oggetto della transazione CAS Cosedil sopra citata. Il Giudice, a tal fine, ha concesso un rinvio – ulteriore rispetto a quelli sin qui concessi – all'udienza del 1° ottobre 2019, in esito alla quale, preso atto della necessità di un ulteriore interlocuzione al fine di verificare ed eventualmente perfezionare le intese, il Giudice, salvi i diritti di prima udienza, ha rinviato all'udienza del 26 novembre 2019; in tale udienza la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 13 gennaio 2020;

B. Tribunale civile di Messina – R.G. n. 3987/18

- Emil-Ro ha, inoltre, agito in via monitoria contro il CAS (Tribunale di Messina, r.g. n. 3987/18, d.i. n. 1448/18) per un importo complessivo di 8.681.870,73 euro, di cui euro 6.077.836,07 relativi a cessioni di crediti di Condotte e 2.604.044,66 relativi a crediti ceduti da Cosedil. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal CAS (r.g. n. 5360/18) e in esito all'udienza di prima comparizione del 27/3/19 il Giudice, sciogliendo la riserva presa in quell'occasione, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e rinviato all'udienza del 16/10/19 per la discussione orale, relativa alla sola deliberazione dell'eccezione di incompetenza, dalla difesa del CAS ritualmente sollevata, tenuto conto che la controversia è attratta nell'alveo della competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Palermo. Con la medesima, ordinanza, inoltre, il Giudice ha differito l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, svolta dalla difesa del CAS, con riferimento a Condotte, Cosedil e Cosige, tenuto conto della possibilità che la controversia venga definita mercé l'accoglimento della descritta eccezione di rito; ed invero, con sentenza del 16 ottobre 2019, n. 1968/2019, il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, annullava il decreto ingiuntivo opposto e *“dichiara/va/ l'incompetenza del Tribunale di Messina essendo competente il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per l'impresa”*; 


C. Tribunale civile di Milano – R.G. n. 317/2019

- Emil-Ro, infine, ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, pubblicato il 4.01.2019, contro Cosedil (Tribunale di Milano, r.g. n. 317/2019), per un importo di euro 1.974.043,11, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio, ed oltre ancora, successive occorrenze, opposto da Cosedil (udienza di prima comparizione: 1° ottobre 2019, n.r.g. 12054/2019); a scioglimento della riserva assunta in occasione

della prima udienza, il Tribunale di Milano *“letto l’art. 648 c.p.c., concede[va] la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”*, e fissava i termini per l’introduzione della procedura di mediazione, rinviando all’udienza del 18 febbraio 2020. Dopo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, Cosedil, con nota del 31 ottobre 2019, ha proposto una dilazione di pagamento, da ritenersi assorbita e superata dalle pattuizioni contenute nel presente accordo transattivo;

* * *

- alla data del 30 settembre 2019, Emil-Ro vanta un credito nei confronti di Cosedil, a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, della somma di euro 2.031.274,16; nonché nei confronti di Condotte, alla data di ammissione alla Amministrazione Straordinaria della stessa, della somma di euro 4.560.859,00;
- Emil-Ro, in forza delle Cessioni di Credito, ritiene di essere creditrice nei confronti del CAS, (i) della somma pari ad euro 8.681.880,73, relativi ai SS.AA.LL. nn. 5/A, 6/A, 12/A e 12/B, come precisato nel giudizio pendente presso il Tribunale di Messina di cui sopra, (ii) oltre alle ragioni di credito derivanti dalle riserve, come precisato nell’atto di intervento nel giudizio pendente presso il Tribunale di Palermo di cui sopra.

CONSIDERATO

che:

- in occasione della liquidazione dei SAL nn. 5/A e 6/A, il CAS ha sospeso il pagamento dell’importo complessivo di € 1.485.929,32, dal momento che l’appaltatore non era stato in grado di esibire le fatture quietanziate di un subappaltatore a motivo di una controversia insorta tra quest’ultimo e la Cosige, a seguito della quale la Cosige aveva dichiarato risolto il contratto di subappalto per grave inadempimento dell’altra parte;
- alla data odierna Cosedil, pur avendo dichiarato di voler adempiere, con dilazione, al pagamento delle somme pertinenti alla cessione dalla stessa stipulata ed oggetto del decreto ingiuntivo di cui alla precedente lettera C), non ha ottenuto la dilazione richiesta, né è avvenuto lo scioglimento della cessione di crediti stipulata con Emil-Ro, con conseguente mancata liberazione dei crediti medesimi;
- Cosedil si è pertanto determinata, per le ragioni sopra riferite, a definire in via

transattiva, fra l'altro, il contenzioso concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Milano (precedente lettera C dell'elenco), mediante il pagamento dell'intera somma risultante dalla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;

- con nota in data 25 novembre 2019 Cosedil ha inoltre comunicato a Condotte la necessità di addivenire ad una intesa transattiva con riguardo al complessivo contenzioso sopra descritto mediante un ulteriore esborso economico avente ad oggetto i debiti maturati dalla stessa Condotte in relazione alla cessione di crediti da essa stipulata con Emil-Ro;

- difatti, con riferimento al giudizio di Palermo di cui alla precedente lettera A), esiste – con riferimento alla cessione dei crediti stipulata da Condotte – il rischio di provvedimenti giurisdizionali pregiudizievoli che potrebbero incidere gravemente sulla regolare esecuzione dell'appalto oggi affidata alla sola Cosedil;

- tale contenzioso tuttavia non è rinunciabile senza il previo assenso di tutte le parti in causa;

- nell'ambito delle reciproche rinunzie che caratterizzano la transazione, quanto al giudizio sub "A", Emil-Ro ha ridotto ulteriormente le proprie richieste come *infra* precisate, e Cosedil, per i fini di cui sopra, volti appunto a definire la controversia pendente ed evitare ulteriori rischi per la buona riuscita dell'appalto e dell'accordo transattivo stipulato con il CAS, presta il proprio assenso a vedersi stornare, nei propri rapporti dare/avere con il CAS, un'ulteriore somma, da aggiungersi a quella dovuta per il contenzioso sub "C", e quantificata in euro 700.000,00, che il CAS salderà direttamente ad Emil-Ro secondo le modalità di seguito pattuite all'art. 1.5;

- nel corso di interlocuzioni tra le odierne Parti è quindi emersa, anche alla luce delle circostanze sopra descritte, la possibilità di definire in via transattiva tutti i giudizi citati in premesse, nei termini appresso indicati;

- in considerazione del reciproco rischio di soccombenza nei giudizi sopra indicati – rischio che è connaturato alle complesse vicende processuali sopra descritte, tenuto conto che trattasi di fattispecie complesse, in cui si tratta di giudicare della condotta negoziale di più soggetti, in un intreccio di responsabilità, dirette, solidali e/o sussidiarie,



non sempre di agevole lettura, anche a causa del non sempre perspicuo dato normativo, sicché lo scrutinio delle relative domande giudiziali non si presenta di pronta e facile spedizione – le Parti, mercé le reciproche concessioni di cui al testo che segue, si sono determinate nel senso di transigere le liti *de quibus*.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1.1 Per le considerazioni di cui alle premesse che precedono, costituenti parte integrante del presente accordo (di seguito, l'Accordo), le Parti – riconoscendo ed accertando solo parzialmente, ciascuna per quanto di rispettiva pertinenza, la efficacia delle Cessioni di Crediti, come *infra* precisate – definiscono le liti giudiziarie attualmente pendenti tra tutte o alcune di esse, secondo le modalità meglio descritte al successivo articolo 2, mercé le seguenti statuizioni, da intendersi, tutte, nessuna esclusa, a “*saldo e stralcio*” con riferimento ai fatti sin qui occorsi tra le Parti in relazione alle vicende oggetto di lite.

1.2 In particolare, a tacitazione di ogni pretesa di Emil-Ro nei confronti del CAS, ivi comprese quelle, anche solo potenziali e non azionate nemmeno in via stragiudiziale, quest'ultimo si obbliga a corrispondere alla Emil-Ro, che accetta, “a saldo e stralcio” di tutti i giudizi descritti in premessa, e delle ragioni di credito ivi menzionate (segnatamente: Tribunale di Messina, r.g. n. 3987/1, allo stato definito con sentenza 1968/19, non ancora passata in giudicato; Tribunale di Milano, r.g. n. 317/2019; Tribunale di Palermo, r.g. n. 13703/17) l'importo complessivo di **euro 4.837.203,48** (di seguito, le “Cessioni riconosciute”).

1.3 Con la sottoscrizione del presente atto, per quanto occorrer possa, Cosedil, CAS e Emil-Ro riconoscono e accertano, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza, la validità ed efficacia parziale delle Cessioni di Credito, in favore di Emil-Ro, nella misura pari all'importo delle Cessioni Riconosciute, che verrà corrisposto dal CAS a tacitazione di ogni pretesa di Emil-Ro nei propri confronti e di quelli di Cosedil, la

quale presta pieno assenso a quanto sopra.

1.4. Conseguentemente, CAS, in esecuzione del presente Accordo, pagherà l'importo di cui alle Cessioni Riconosciute direttamente alla cessionaria Emil-Ro, secondo le seguenti modalità:

- i. bonifico bancario sul conto dedicato, già indicato nelle cessioni di credito (IBAN: IT65I0538702400000000646000 c/c intestato a Emilia Romagna Factor S.p.A. presso BPER Banca Filiale di Bologna), per **euro 1.209.300,87** entro e non oltre il **31 gennaio 2020**;
- ii. bonifico bancario sul conto dedicato, già indicato nelle cessioni di credito (IBAN: IT65I0538702400000000646000 c/c intestato a Emilia Romagna Factor S.p.A. presso BPER Banca Filiale di Bologna), per **euro 1.209.300,87** entro e non oltre il **31 marzo 2020**;
- iii. bonifico bancario sul conto dedicato, già indicato nelle cessioni di credito (IBAN: IT65I0538702400000000646000 c/c intestato a Emilia Romagna Factor S.p.A. presso BPER Banca Filiale di Bologna), per **euro 1.209.300,87** entro e non oltre il **31 maggio 2020**;
- iv. bonifico bancario sul conto dedicato, già indicato nelle cessioni di credito (IBAN: IT65I0538702400000000646000 c/c intestato a Emilia Romagna Factor S.p.A. presso BPER Banca Filiale di Bologna), per **euro 1.209.300,87** entro e non oltre il **31 luglio 2020**.

1.5 Le somme da portare a deconto di quanto dovuto dal CAS a Cosedil, per l'importo complessivo di euro 2.731.274,16, verranno detratte dal CAS in tre rate, a valere sulla seconda, terza e quarta rata di cui all'art. 3, lettera d), dell'accordo transattivo stipulato fra CAS e Cosedil in data 28 gennaio 2019, con i seguenti importi e scadenze: euro 950.000,00 al 31 gennaio 2020; euro 950.000,00 al 31 marzo 2020; euro 831.274,16 al 31 maggio 2020.

Art. 2

Abbandono dei giudizi e rinunzie

2.1 A seguito dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte all'art. 1.4 del

presente atto, le Parti, rinunzieranno alle pretese azionate con i giudizi descritti in premessa; a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti rinunciano conseguentemente a coltivare, o riassumere, i seguenti giudizi:

- 1) Tribunale di Palermo, sez. V, r.g. n. 13703/17, G.I. dott.ssa R. Monfredi, con riferimento alla domanda spiegata in quel giudizio dalla Emil-Ro nei confronti delle altre Parti, con abbandono dello stesso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ. o sospensione dello stesso ove possibile;
- 2) Tribunale di Messina, r.g. n. 3987/18, anche con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1448/18, ed alla successiva sentenza del 16.10.2019, N. 1968/2019, con impegno di Emil-Ro a non riassumere lo stesso;
- 3) Tribunale di Milano, sez. VI civ., dott.ssa Favarolo, r.g. n. 12054/2019 anche con riferimento al decreto ingiuntivo n. 317/2019, munito di provvisoria esecutorietà, ai cui effetti, quindi, Emil-Ro, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia a porre in esecuzione, come *infra* precisato; alla prossima udienza del 18 febbraio 2020 le parti comunicheranno l'intervenuta definizione stragiudiziale della controversia e chiederanno un rinvio a data successiva al 31 luglio 2020, dopodiché il giudizio verrà fatto estinguere per abbandono.

2.2 Le Parti stabiliscono, quindi, di fare estinguere i predetti giudizi per abbandono ai sensi dell'art. 309 c.p.c., o di non riassumere gli stessi, con integrale compensazione delle spese di lite e delle eventuali spese per imposte di registro tra le parti dei rispettivi giudizi (nella misura del 50% a carico di ciascuna parte), e con rinuncia del CAS alle spese liquidate nella sentenza del Tribunale di Messina, 16.10.2019, n. 1968/2019. Inoltre, CAS, Cosedil e Emil-Ro promuoveranno ogni più opportuna iniziativa al fine di fare abbandonare il giudizio anche alle altre Parti del giudizio pendente presso il Tribunale di Palermo, ovvero, in ogni caso, la rinuncia delle stesse alle spese di lite. Ove una o più delle parti chiamate in causa da CAS non aderisse all'invito di abbandonare il giudizio, ovvero, in ogni caso, insistesse per la condanna alle spese di una o più delle Parti autrici del presente Accordo, del relativo onere dovrà farsi carico CAS.

2.3 Emil-Ro rinunzia, con l'adempimento di quanto sopra secondo le modalità sopra indicate, a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti del CAS e di Cosedil, lasciando ampia liberatoria a favore degli stessi, così come queste ultime rinunziano a qualsiasi pretesa, anche non fatta valere nei giudizi, nei confronti di Emil-Ro.

2.4 Sono fatte salve, in ogni caso, le ragioni creditorie di Emil-Ro nei confronti di Condotte, che verranno precisate dalla stessa nelle competenti sedi.

Art. 3

Sospensione e successiva risoluzione consensuale della cessione dei crediti di Cosedil

3.1. Con il pagamento di cui all'art. 1.4, lett. i), deve intendersi temporaneamente sospesa, per mutuo consenso delle parti, la efficacia della cessione di crediti stipulata tra Emil-Ro e Cosedil. Conseguentemente, purché il CAS adempia *medio tempore* al pagamento delle rate di volta in volta maturate ai sensi del precedente punto 1.4, Cosedil sarà libera di cedere a terzi eventuali crediti, risultanti da SAL, che dovessero sorgere successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.

Emil-Ro, inoltre, a richiesta di Cosedil – e sempre purché il CAS adempia *medio tempore* al pagamento delle rate di volta in volta maturate ai sensi del precedente punto 1.4 – presterà specifico assenso e liberatoria all'eventuale cessione a terzi, da parte della stessa Cosedil, di crediti relativi all'appalto risultanti dai singoli SAL in corso di predisposizione, e si impegna a collaborare affinché queste specifiche cessioni siano efficaci nei confronti del CAS e del nuovo eventuale cessionario, partecipando, ove necessario, alla stipula dei relativi atti.

3.2 Con l'esatto adempimento di cui al punto 1.4., Emil-Ro e Cosedil – salva diversa intesa fra le stesse – si impegnano a procedere entro i successivi 15 giorni alla formalizzazione della risoluzione consensuale con apposito atto notarile, le cui spese saranno a carico di Cosedil.

3.3 Rimane inteso che in caso di inadempimento del CAS ai pagamenti di cui al punto 1.4, il presente Accordo si risolverà secondo le modalità *infra* previste, e conseguentemente verrà meno la sospensione della Cessione dei Crediti.

3.4 Si precisa, che la eventuale risoluzione del presente Accordo, con esclusivo riferimento alla sospensione della cessione dei crediti di Cosedil, non opera retroattivamente, talché le cessioni dei crediti *medio tempore* eseguite in favore di terzi rimarranno comunque efficaci anche nei confronti di Emil-Ro.

Art. 4

Costi, spese e varie

4.1. Ciascuna Parte si impegna a sostenere le proprie spese e costi relativi al presente Accordo, ivi incluse quelle per i rispettivi consulenti (anche legali), relativi alle trattative. Tutte le spese, anche eventualmente notarili e gli oneri di carattere fiscale e tributario inerenti il, e conseguenti al, perfezionamento del presente Accordo (ivi compresa l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro gravante su questo Accordo o sulle prestazioni in esso previste, in "caso d'uso") saranno ad esclusivo carico della Parte che, con il suo comportamento, ne avrà dato causa con obbligo di manleva in favore dell'altra Parte anche a titolo di risarcimento del danno.

4.2 La nullità o l'inefficacia di una singola clausola o disposizione del presente Accordo, non comporta la nullità o l'inefficacia dell'intero atto.

Art. 5

Novazione

5.1. Il presente accordo transattivo non costituisce novazione delle originarie obbligazioni.

Art. 6

Domiciliazione delle Parti

6.1. Ai fini del presente Accordo, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- per comunicazioni a CAS:
Consorzio per le Autostrade Siciliane
Contrada Scoppo – 98122 Messina
PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it
- per comunicazioni a Cosedil:
Roma, piazza della Marina n. 1
PEC: cosedilspapec@pec.cosedilspa.com
- per comunicazioni a Emil-Ro:

Emilia Romagna Factor S.p.A.

Strada Maggiore n. 29 - Bologna

PEC: emilrofactor@legalmail.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra Parte successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo all'Accordo medesimo.

Art. 7

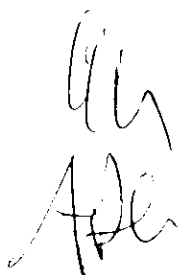
Tolleranza e modifiche – Decadenza e risoluzione

7.1. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le pattuizioni previste dall'Accordo stesso.

7.2. Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

7.3 Il ritardo nell'adempimento di quanto previsto all'art. 1.4, superiore a quindici giorni, provocherà la decadenza dal beneficio del termine, sicché la creditrice Emil-Ro potrà chiedere, anche giudizialmente, l'adempimento immediato al CAS dell'intera esposizione residua, salva la facoltà – ove il ritardo sia superiore ai trenta giorni – di chiedere la risoluzione per inadempimento. Sul ritardo nell'adempimento, matureranno a carico del CAS interessi di mora nella misura fissata dal d.lgs 231/2002.

7.4 Nel caso di risoluzione per inadempimento da parte del CAS, Emil-Ro si impegna, prima di azionare il decreto ingiuntivo emesso nel giudizio sub "C", a valutare in buona fede con Cosedil un piano di rientro della esposizione residua di quest'ultima, quale risultante al netto di quanto già versato mediante il pagamento delle rate di cui al precedente art. 1.5, per un periodo di 15 giorni.



Art. 8

Controversie Foro esclusivo ed inderogabile

8.1. Per qualsivoglia controversa concernente il presente Accordo, la sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, anche con riferimento a tutte le obbligazioni assunte dalle Parti in forza dell'Accordo stesso, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Palermo, con esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo. È salva la competenza del Tribunale di Milano per la eventuale prosecuzione del giudizio ivi pendente, descritto in premessa.

Art. 9

Rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P.F.

9.1. Le Parti faranno in modo che i rispettivi legali, contestualmente alla sottoscrizione tra le Parti del presente Accordo, rilascino e si scambino tra loro lettere di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.F..

Per il C.A.S.: _____

Per la Cosedil S.p.A.: _____

Per la Emilia Romagna Factor S.p.A.: _____